



Comune di Padova

Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità

Ordinanza n. 2016/70/0167 del 23/12/2016

Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 2/01/2017 AL 14/04/2017. MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 48 DEL 2/11/2016.

IL FUNZIONARIO CON P.O.
Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità

PREMESSO che la stagione invernale si caratterizza per valori elevati di concentrazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili - inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, ossidi di azoto e monossido di carbonio ed in particolare PM₁₀;

PRESO atto che la Regione Veneto:

- con D.C.R. n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA),
- con la recente D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha approvato l'Aggiornamento del suddetto PRTRA, resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale ed interregionale;

CONSIDERATO che:

- l'Aggiornamento del Piano definisce gli obiettivi strategici, specifici ed operativi, le azioni (strutturali ed emergenziali) da applicare nei diversi settori per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nonché le competenze che vengono rimodulate confermando tuttavia il ruolo di coordinamento svolto dal Tavolo Tecnico Zonale Provinciale (TTZ) e dal Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza (CIS);
- la Regione Veneto ha proposto, nell'ambito del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, un sistema di azioni per gestire operativamente le situazioni emergenziali di superamento dei valori limite di PM₁₀, strutturato in funzione della qualità dell'aria - riferita alle concentrazioni di PM₁₀ - in tre livelli:
 - *livello di criticità 0*: azioni da applicare nel semestre invernale in assenza di particolari condizioni di criticità;
 - *livello di criticità 1*: azioni di tipo informativo da applicare quando viene superato per n. 7 giorni consecutivi il valore limite giornaliero di concentrazione di PM₁₀ (50 µg/m³);
 - *livello di criticità 2*: azioni da applicare quando viene superata per n. 3 giorni la concentrazione media giornaliera di 100 µg/m³ di PM₁₀;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 48 del 2/11/2016, adottata in attuazione della Disposizione n. 34 del 13/10/2016 del TTZ Agglomerato Padova, che individuava i provvedimenti minimi per i livelli 0, 1, 2, tra cui la limitazione del traffico;

CONSIDERATO ALTRESI' che:

- con D.G.R. n. 1909 del 29/11/2016 la Regione Veneto ha approvato le Linee guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico locale da PM₁₀ con le quali individua il sistema di azioni emergenziali per la gestione di episodi acuti di inquinamento;
- in data 21/12/2016 il TTZ ha emesso la Disposizione n. 35, che ridefinisce le misure della precedente adeguandole alle Linee Guida Regionali, e pertanto si rende necessario un aggiornamento della sopraccitata ordinanza;

VISTO il parere favorevole espresso dal Settore Polizia, Locale, Protezione Civile e Mobilità in data 22/12/2016;

VISTI:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010 , n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. nn. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. la modifica del punto 1 dell'ordinanza n. 48 del 2/11/2016 nelle seguenti parti:
 - a) periodo residuo di applicazione delle limitazioni: da lunedì 2/01/2017 a venerdì 14/04/2017;
 - b) al raggiungimento del livello di criticità 2, il divieto di circolazione si estende anche agli autoveicoli alimentati a gasolio, non adibiti a servizio di trasporto pubblico, non rispondenti alle direttive Euro 4 e successive;
2. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
3. al Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni ed Arredo Urbano del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'aggiornamento della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, chiunque, in violazione delle limitazioni previste circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa pari a € 164,00.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Capo Servizio Mobilità del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

23/12/2016

Il Funzionario con P.O.
Alessandra Rossi